



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio*  
Ufficio V

Indirizzo PEC: [drla@postacert.istruzione.it](mailto:drla@postacert.istruzione.it) - E-MAIL: [alessandra.molfese@istruzione.it](mailto:alessandra.molfese@istruzione.it)

Tel.: 06/7739 2400- C.F.: 97248840585

**TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI**  
**SEZIONE LAVORO**

**Rg 3863/21, dr. Di Pietro**  
**Udienza 21/6/22**

**MEMORIA DIFENSIVA**

**PER** il Ministero dell'Istruzione (CF: 80185250588) - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (CF: 97248840585) - Ambito Territoriale per la Provincia di Roma PEC: [drla@postacert.istruzione.it](mailto:drla@postacert.istruzione.it), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dai propri funzionari, ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c. Avv.ti Alessandra Molfese ed Emilia Principe, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma, via dei Portoghesi, 12

**RESISTENTE**

**CONTRO SANITA' PATRIZIA**

Con il deposito del presente atto e degli allegati documenti si costituisce in giudizio la parte resistente.

**PREMESSE DI FATTO**

La Sig.ra Patrizia Sanità è attualmente docente supplente per il sostegno della Scuola Secondaria di I° grado per la classe di concorso A028 (Matematica e Scienze) presso la Scuola media Statale "Baccelli" di Tivoli, appartenente all'Istituto Comprensivo "Tivoli II- Tivoli Centro" di Tivoli.

Il suddetto contratto di supplenza della Sig.ra Sanità è stato stipulato, in data 01.09.2021 sino al 31.08.2022, ai sensi dell'art. 59, quarto comma del citato decreto-legge n. 73 del 2021.

L'art. 59, comma 4, del Decreto-legge n. 73/2021 prevedeva una procedura straordinaria di attribuzione di contratti a tempo determinato, finalizzati all'immissione in ruolo alle condizioni disciplinate nello stesso decreto, attuata con il successivo D.m. n. 242 del 30 luglio 2021.



Quindi, qualora avrà superato il periodo di formazione e prova, la Sig.ra Sanità verrà immessa in ruolo come docente di sostegno della Scuola secondaria di I° grado della provincia di Roma.

Nonostante ciò, inspiegabilmente, la Sig.ra Patrizia Sanità ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale del Lavoro di Roma per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Previa disapplicazione tutti gli atti amministrativi illegittimi (esemplificativamente la graduatoria prima fascia gps che esclude la ricorrente): 1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente Patrizia Sanità all'assunzione in ruolo con contratto a tempo indeterminato (e eventualmente inizialmente con contratto a tempo determinato) in forza della procedura straordinaria di cui all'art. 59 DL 73/2021 o in forza di altra disposizione applicabile; 2. Ordinare alle Amministrazioni convenute di immettere in ruolo la ricorrente (con eventuale iniziale periodo di prova con contratto a tempo determinato) e/o di compiere tutte le operazioni che siano utili a formalizzare il disposto inserimento della ricorrente nella I fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze in relazione alla classe di concorso A028 e A050 e di compiere le operazioni necessarie per fare accedere la lavoratrice all'assunzione con contratto a tempo indeterminato (es. attivazione della procedura su istanze on line, inserimento nella Graduatoria pubblicata dall'ambito territoriale)”*.

Il ricorso avversario deve essere respinto perché infondato in fatto e in diritto per i seguenti

### **MOTIVI:**

#### **-IN VIA PRELIMINARE.**

#### **SULL'INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO AVVERSARIO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 102 C.P.C. E ART. 41, COMMA 2, C.P.A.**

In via preliminare si eccepisce la improcedibilità del ricorso della Sig.ra Sanità per mancata individuazione ed evocazione in giudizio di TUTTI i litisconsorti necessari, ai sensi dell'art. 102 c.p.c e dell'art. 41, comma 2, c.p.a..

Appare necessaria la chiamata in giudizio dei docenti “controinteressati”, litisconsorti necessari, ossia i docenti inseriti nella I° fascia delle GPS della Provincia di Roma per le classi di concorso richieste dalla ricorrente, per l'anno scolastico 2021/2022, non destinatari dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 59, quarto comma del citato Decreto-legge n. 73 del 2021 i quali sarebbero illegittimamente “scavalcati” dalla ricorrente nella denegata ipotesi di accoglimento del suo ricorso poiché sarebbero destinatari di una evidente disparità di trattamento.

Infatti, la Sig.ra Sanità ha scelto di voler essere nominata solo ed esclusivamente sul sostegno della scuola secondaria di I° grado (ADMM) come si può ben evincere dalla sua candidatura formulata appositamente per la procedura ex art. 59, quarto comma del Decreto-legge n. 73 del 2021 e contenuta nella sua domanda di “Informatizzazione nomina supplenze”.

Ora, ad anno scolastico terminato, la Sig.ra Sanità ha superato l'anno di formazione e di prova come da verbale del Comitato di valutazione allegato e verrà immessa in ruolo come docente per il sostegno della Scuola secondaria di I° grado (ADMM); la ricorrente, a distanza, di mesi, non può “pentirsi” della scelta



fatta in data 19.08.2021, chiedendo ora, invece, l'immissione in ruolo sulle classi di concorso A028 e A050.

Nessun altro candidato ha potuto rettificare, a distanza, di un anno scolastico, la propria scelta espressa nella sua domanda di "Informatizzazione nomina supplenze".

Va menzionata, quale ultima pronuncia di consolidato orientamento, la recente ordinanza n. 6486/2021 resa dal Tar Lazio in subiecta materia (vedasi anche ordinanza n. 6473/2021).

Tale inammissibilità è altresì riscontrabile anche qualora, in luogo di procedere all'indicazione dei controinteressati e procedere alla notifica del ricorso nei loro confronti, il ricorrente (come nel caso in questione) si limitasse a chiedere l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami per fini squisitamente defatigatori.

Nel caso di specie, infatti, i controinteressati sarebbero facilmente individuabili in coloro che risultano inseriti nella I° fascia delle GPS della Provincia di Roma per le medesime classi di concorso della Sig.ra Sanità rispetto ai quali è onere della parte ricorrente attivarsi per tempo per conoscere il relativo recapito. Non avendo assolto a tale onere, il ricorso avversario deve essere dichiarato inammissibile.

#### **-NEL MERITO.**

Occorre fare una premessa.

Il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126 ha posto in essere modificazioni all'articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e all'articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, al fine di introdurre le graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche.

L'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.7.2020 del Ministro dell'Istruzione disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo.

Nell'estate del 2020, la Sig.ra Patrizia Sanità ha presentato domanda di inserimento nelle Graduatorie provinciali delle Supplenze (GPS) della Provincia di Roma per classi di concorso A015 (Discipline sanitarie), A028 (Matematica e Scienze), A031 (Scienze degli alimenti), A050 (Scienze naturali, chimiche e biologiche), ADMM (Sostegno nella Scuola secondaria di I° grado).

Successivamente interveniva il Decreto prot. n. 19374 del 02.09.2020 dell'Ambito Territoriale per la provincia di Roma con cui veniva disposta la pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Roma – posto comune e sostegno - del personale docente della scuola secondaria di II° grado.



La Sig.ra Sanità veniva inserita nella II° fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS), ossia nella fascia riservata ai docenti non abilitati all'insegnamento.

Successivamente, la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1154/2021 ha respinto il gravame proposto dal Ministero dell'Istruzione avverso la sentenza di primo grado, n. 5321/2018, con la quale il Tribunale di Roma ordinava di inserire i ricorrenti, tra cui la sig.ra Sanità, nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, fascia di pertinenza dei candidati abilitati all'insegnamento, in forza del solo conseguimento del dottorato di ricerca.

In particolare, la Sig.ra Sanità ha conseguito il dottorato di ricerca in Biotecnologie presso l'Università degli studi de l'Aquila in data 10.04.2004.

Con suo **Decreto prot n. 24697 del 05.08.2021**, pubblicato tuttora sul sito istituzionale online al seguente link: <https://www.atpromaistruzione.it/atp/?p=29443>, l'Ambito Territoriale per la provincia di Roma ha così disposto: *“a parziale rettifica del Decreto prot. n. 19374 del 02.09.2020 di pubblicazione delle GPS per la Scuola secondaria di I e II grado per la provincia di Roma, l'inserimento in I Fascia delle GPS a pieno titolo degli aspiranti di cui alla allegata tabella, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento”*.

**La tabella allegata, citata nel suddetto decreto, include anche la sig.ra Patrizia Sanità (cfr. pag. 7) tra i candidati inseriti nella I° fascia delle GPS, come può anche agevolmente controllare l'Ill.mo Giudice adito.**

Pertanto, è non corrispondente al vero la dichiarazione avversaria secondo la quale la docente non sarebbe stata inclusa nella tabella dei candidati inclusi nella I° fascia delle GPS.

Non solo.

E' non corrispondente al vero anche l'affermazione avversaria secondo la quale la ricorrente *“si è vista negare l'assunzione, in quanto non ha avuto accesso al sistema telematico di presentazione della domanda”*(!).

L'art. 59, comma 4, del Decreto-legge n. 73/2021, come già accennato, prevedeva una procedura straordinaria di attribuzione di contratti a tempo determinato, finalizzati all'immissione in ruolo alle condizioni disciplinate nello stesso decreto, attuata con il successivo D.m. n. 242 del 30 luglio 2021.

Per la partecipazione a tale procedura era necessaria la presentazione di una ulteriore istanza come da avviso del 9 agosto 2021, n. 25187.

Con riferimento all'art. 59, comma 4, lett. a) del decreto-legge n. 73/2021, quest'ultimo dispone che *“i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche”*, sono assegnati con contratto a tempo determinato (nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1) ai docenti che:

a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (ex art 4, comma 6 bis, l. n. 124/1999) per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono



iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;

b) (per i docenti di posto comune) hanno svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Tale disposizione, infatti, apporta solo una integrazione alla normativa che disciplina gli elenchi aggiuntivi, dettata dal decreto ministeriale n. 51/2021.

Il predetto articolo 59 dispone, in particolare, al comma 4, l'accantonamento dei posti banditi nel 2020 con il concorso ordinario per docenti, da rendere così indisponibili per la relativa procedura assunzionale straordinaria a tempo determinato.

Il Decreto prot. n. 823 del 13.08.2021 dell'Ufficio Scolastico regionale per il Lazio ha pubblicato *“Il contingente di facoltà assunzionali destinabili alle assunzioni a tempo determinato su posto vacante e disponibile da disporre per scorrimento delle graduatorie provinciali per le supplenze è determinato, per ciascuna provincia, tipologia di posto e classe di concorso, come da Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 2. L'Allegato 1 dà, altresì, conto della quota parte delle predette facoltà assunzionali destinabile alle assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Tale quota parte è determinata in misura pari alle facoltà di cui al comma 1, detratti gli accantonamenti di cui al medesimo articolo 59, comma 4, ed è posta pari a zero per le classi di concorso e tipologie di posto per le quali sussistono ancora graduatorie utilizzabili per le nomine in ruolo.(...) Art. 4. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e modi previsti dalla vigente legislazione.”*

Il suddetto Decreto non prevedeva nessuna nomina per la classe A031 per la provincia di Roma (cfr. pag. 8), classe di concorso in cui è inserita, nella rispettiva graduatoria, la ricorrente.

In data 19.08.2021, la Sig.ra Sanità ha presentato domanda telematica di *“Informatizzazione nomine supplenze”*, indicando le sedi scolastiche di preferenza nella sezione relativa all' *“ESPRESSIONE PREFERENZE SUPPLENZE ANNUALI FINALIZZATE ALLA NOMINA IN RUOLO (D.L. 73/2021, art.5 9 comma 4”*.

**In tale sezione, la Sig.ra Patrizia Sanità indicava di voler essere destinataria di contratto di supplenza annuale, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del Decreto-legge n. 73/2021, solo ed esclusivamente sul sostegno della Scuola secondaria di I° grado (ADMM), esprimendo, in tal senso, ben 44 preferenze** come l'Ill.mo Giudice adito potrà ben riscontrare dalla lettura da pagina n. 4 a pagina n. 7 della domanda telematica *“INS”* della ricorrente.

**Nella sezione relativa alla candidatura alle supplenze finalizzate all'immissione in ruolo, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del Decreto-legge n. 73/2021, la ricorrente ometteva di chiedere di essere**



**convocata per le classi di concorso, rispettivamente, A028 e A050**, di fatto rinunciando a partecipare, per tali classi di concorso, alla suddetta procedura finalizzata all'immissione in ruolo.

Le classi di concorso A028 e A050 venivano indicate dalla Sig.ra Sanità solo per le mere supplenze NON valide ai fini dell'art. 59, quarto comma del Decreto-legge n. 73/2021 (cfr. pagg. 8-15 della domanda telematica "INS" della ricorrente).

Di questa, fondamentale circostanza, non viene fatto alcun riferimento nel ricorso avversario che, pertanto, appare, indubbiamente, temerario.

Ma vi è di più.

Il D.D.G. n. 897 del 28.08.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha proposto agli aspiranti così individuati, un contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, sulle classi di concorso e sulle sedi individuate dall'Ambito Territoriale provinciale di Roma.

Come si evince dalla pagina n. 66 del suddetto Decreto, **alla Sig.ra Patrizia Sanità è stata già assegnata la supplenza annuale, finalizzata all'immissione in ruolo, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del Decreto-legge n. 73/2021, presso la Scuola Media Statale "Baccelli" di Tivoli, assegnazione che ora chiede immotivatamente nel ricorso avversario (sic!).**

Al termine dell'anno scolastico 2021/22, la Sig.ra Sanità ha già superato positivamente il periodo di formazione e di prova, come da "Verbale del Comitato di valutazione del 14.06.2022" e verrà immessa in ruolo come docente di sostegno della Scuola secondaria di I° grado (ADMM) come la stessa ricorrente aveva espresso come preferenza nella sua candidatura nella domanda INS.

L'espressa richiesta della Sig.ra Sanità e la conseguente assegnazione dell'incarico annuale sul sostegno della Scuola secondaria di I° grado (ADMM) hanno giustamente precluso l'assegnazione della supplenza annuale *anche* per le classi di concorso A028 e A050 che ora chiede illecitamente nel suo ricorso.

La Sig.ra Sanità non poteva, quindi, ottenere, successivamente, una **seconda** supplenza annuale per le classi di concorso A028 e A050 in quanto:

- le suddette classi di concorso non erano state richieste da lei in sede di candidatura alle supplenze annuali ex articolo 59, comma 4, del Decreto-legge n. 73 del 2021, avendo, invece, espresso, per ben 44 volte, come unica, ripetuta, preferenza l'assegnazione su posto di sostegno;
- diversamente, una seconda supplenza annuale su posto comune avrebbe configurato una illegittima disparità di trattamento con gli altri candidati destinatari delle supplenze annuali ex art. 59, comma 4, del Decreto-legge n. 73 del 2021 che non hanno potuto rettificare, alla scadenza dei termini, le classi di concorso richieste per la suddetta nomina nella propria domanda di "informatizzazione nomina supplenze" INS.

Pertanto, il ricorso avversario prosegue nella sua narrazione **mendace**, quando afferma che la ricorrente *"si è vista negare l'assunzione, in quanto non ha avuto accesso al sistema telematico di presentazione della domanda"(!)*



**E' prova inconfutabile delle erroneità del ricorso avversario proprio la domanda di "informatizzazione nomine supplenze" INS della ricorrente che si allega agli atti.**

A riscontro della diffida della ricorrente del 12.08.2021, l'Ambito Territoriale per la provincia di Roma riscontrava con nota prot. n. 37359 del 06.12.2021, precisando che: *"La docente Sanità con DDG 897 del 28.08.2021, è stata individuata quale beneficiaria per l'assegnazione di incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 59 c. 4 del D.L. 73/2021, su classe di concorso ADMM. All'interessata è stata assegnata **la sede espressa quale prima preferenza** nella domanda di partecipazione alla procedura di conferimento di incarichi a T.D. Per quanto concerne tutte le altre classi di concorso indicate in oggetto, la docente Sanità risulta a tutt'oggi regolarmente inserita nella prima Fascia delle GPS per la Provincia di Roma; tuttavia l'attribuzione dell'incarico su cdc ADMM preclude l'assegnazione di incarico su altra materia.*

*Segnatamente:*

- *per la classe di concorso A028, la docente nulla avrebbe potuto pretendere perché in ragione della posizione in graduatoria, non sarebbe ricaduta in turno utile di nomina;*
- *per la classe di concorso A050, pur cadendo in turno di nomina, la docente non avrebbe potuto conseguire incarico perché già soddisfatta in relazione alla richiesta puntuale su ADMM;*
- *per la classe di concorso A031 non vi erano posti disponibili.*

*L'ufficio ha pertanto correttamente operato sulla base della posizione in graduatoria della docente e delle preferenze espresse".*

Alla luce di quanto sin qui detto emerge che l'amministrazione ha legittimamente e correttamente agito.

Per tutte le ragioni sin qui esposte, l'amministrazione resistente, come in epigrafe rappresentata e difesa, insiste affinché il Tribunale voglia accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

"Piaccia al Giudice adito, valutato quanto sovra esposto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- 1) Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- 2) **Condannare** la parte ricorrente a rifondere all'Amministrazione convenuta le spese del presente giudizio per una somma pari a € 1.500.00

Si chiede, altresì, che il Tribunale adito voglia accertare la condotta temeraria della ricorrente con ogni conseguenza sul pagamento delle spese di lite.

Roma lì 20/6/2022

Il Funzionario

Avv. Alessandra Molfese



Si allegano i seguenti documenti in copia:

- 1) Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.7.2020 del Ministro dell'Istruzione;
- 2) Decreto prot n. 24697 del 05.08.2021 dell'Ambito Territoriale per la provincia di Roma;
- 3) Decreto prot. n. 823 del 13.08.2021 dell'Ufficio Scolastico regionale per il Lazio;
- 4) Domanda Ins della ricorrente;
- 5) D.D.G. n. 897 del 28.08.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;
- 6) Contratto di supplenza annuale finalizzata all'immissione in ruolo della ricorrente;
- 7) nota prot. n. 37359 del 06.12.2021 dell'Ambito Territoriale per la provincia di Roma;
- 8) Verbale del Comitato di valutazione del 14.06.2022.

